



CITTA' DI AVELLINO

Corpo di Polizia Municipale

Ordinanza n. 242 del 22/08/2016

OGGETTO: divieto di vendita e somministrazione di bevande con contenuto alcolico e di vendita ed asporto di bevande in bottiglia di vetro e in latti all'interno ed all'esterno dello stadio comunale "Partenio - Lombardi"

IL COMANDANTE

PRESO ATTO che l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, restituito presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno, con propria determinazione n° 14/2010 del 17 marzo 2010, ha previsto, nel definire le norme comportamentali per l'accesso agli stadi di calcio, anche il divieto " ... di introdurre e porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, salvo autorizzazione in deroga per particolari aree, rilasciate dall' autorità competente previo parere favorevole del Questore", oltre all'ulteriore divieto " ... di introdurre o porre in vendita le bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro di plastica; le stesse devono essere versate in bicchieri di carta o plastica", all'interno dell'impianto sportivo e dell'area riservata esterna;

VALUTATO CHE la vendita di bevande alcoliche ed il loro consumo in occasione degli incontri calcistici possono avere conseguenze negative per la sicurezza e l'incolumità pubblica e che l'abbandono dei contenitori di vetro e lattine è idoneo a determinare l'incontrollata diffusione, compresa la possibilità che vengano utilizzati come oggetti contundenti, potendo diventare strumenti atti ad offendere;

RITENUTO necessario attuare misure di prevenzione atte a garantire e la salvaguardia della pubblica incolumità durante lo svolgimento delle manifestazioni calcistiche che si svolgeranno all'interno dello stadio comunale "Partenio - Lombardi";

VALUTATA la necessità, urgente ed inderogabile, di prevenire possibili e concrete occasioni di violenza od atti vandalici in occasione delle partite di calcio che si svolgeranno presso lo stadio "Partenio - Lombardi" nella stagione calcistica 2016/2017, vietando la vendita al pubblico di bevande, di qualunque genere, contenute in bottiglie di vetro od in lattina, per evitarne un uso improprio pericoloso per l'incolumità delle persone, divieto che deve essere esteso alla vendita di bevande alcoliche e superalcoliche in particolari partite;

RITENUTO pertanto che occorre adottare un provvedimento di prevenzione che consenta di evitare la concretizzazione di presupposti di pericolo reale all'ordine pubblico ed alla sicurezza pubblica in occasione delle partite di calcio, coerentemente alle disposizioni dettate dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive;

CONSIDERATO CHE:

il consumo delle bevande alcoliche di elevata gradazione durante lo svolgimento degli incontri di calcio può favorire condotte violente che possano alterare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica;

l'introduzione nell'impianto sportivo di bottigliette di vetro può dar luogo ad episodi di violenza mediante il lancio o l'uso improprio delle stesse;

il provvedimento di prevenzione debba interessare il divieto di vendita di bevande in lattine o in contenitori di vetro, prevedendo, in sostituzione, la somministrazione in contenitori di carta o plastica, per tutti i pubblici esercizi, fatta eccezione per la sola somministrazione al tavolo effettuata congiuntamente al pasto, e per tutti i circoli privati, ricompresi nella parte di territorio delimitato dalle seguenti strade, pure ricomprese: via De Gasperi, via Annarumma, rotatoria Amoretta, via Tino, via Zoccolari, via Greco, via Scandone, via Don Giovanni Festa;

TENUTO CONTO CHE analogo divieto debba essere esteso al punto ristoro interno allo stadio, alle attività di commercio su area pubblica, alle attività artigianali operanti nel settore alimentare (quali pizzerie da asporto, gastronomie etc.), alle attività dotate di distributori automatici di bevande ed alle attività di vendita presso gli esercizi commerciali ricompresi nella parte del territorio sopra indicata;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno approvato in data 05/08/2008, con cui si disciplina l'ambito di applicazione della norma sovracitata che innova l'ordinamento vigente per consentire di intervenire a tutelare con proprio provvedimento l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana nelle comunità locali;

VISTO il disposto dell'art.5, comma 2, della legge 25/08/1991, n. 87 secondo il quale il Sindaco o un suo delegato con propria ordinanza, può temporaneamente ed eccezionalmente e tendere il divieto, previsto dalla legge stessa, di somministrare bevande alcoliche negli esercizi operanti nell'ambito degli impianti sportivi anche alle bevande che abbiano un contenuto alcolico inferiore al 21 del volume;

RITENUTO necessario, per i suesposti motivi, estendere il divieto di somministrazione di cui all'art. 5, comma 2, della legge n° 287/1991 alle bevande alcoliche, oltre che disporre il divieto di vendita ed asporto di bevande in bottiglie di vetro o in lattina, a tutti gli esercizi pubblici ubicati all'interno e nelle immediate vicinanze dello stadio (secondo il perimetro sopra indicato) e agli eventuali venditori ambulanti autorizzati alla somministrazione di cibi e bevande all'esterno della predetta struttura;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali" e ss.mm.ii.;

VISTI gli art. 9 e 87 del T.U.L.P.S. e ss.mm.ii.,

ORDINA

- in occasione di tutte le partite che si disputeranno presso lo stadio "Partenio Lombardi" per la stagione calcistica 2016/2017 di serie B, nonché in occasione di eventuali ulteriori incontri di calcio, **il divieto assoluto di vendita di bevande in bottiglie di vetro di qualunque genere e in lattina** nelle tre ore precedenti l'inizio della partita, anche da consegnarsi *in loco* o per asporto, a tutti i soggetti descritti in premessa situati all'interno dello stadio "Partenio - Lombardi" e all'interno del perimetro delimitato dalle seguenti strade, pure ricomprese: via De Gasperi, via Annarumma, rotatoria Amoretta, via Tino, via Zoccolari, via Greco, via Scandone, via Don Giovanni Festa;
- il divieto assoluto di vendita di bevande in bottiglie di vetro di qualunque genere e in lattine, anche da consegnarsi *in loco* o per asporto, ed inoltre il divieto assoluto di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, contenute in contenitori di qualunque specie e materiale, nelle tre ore antecedenti l'inizio della partita e nell'ora successiva la fine della partita, fatta eccezione per la sola somministrazione al tavolo effettuata congiuntamente al pasto, per tutte le attività economiche descritte in premessa, situati all'interno dello stadio "Partenio Lombardi" e all'interno del perimetro delimitato dalle seguenti strade, pure ricomprese: Via De Gasperi, via Annarumma,

rotatoria Amoretta, via Tino, via Zoccolari, via Greco, via Scandone, via Don Giovanni Festa, in occasione di tutte le partite che si disputeranno presso lo stadio "Partenio - Lombardi" per la stagione calcistica 2016/2017 di serie B, nonché in occasione degli eventuali ulteriori incontri di calcio;

- i divieti di cui sopra non si applichino agli esercizi alle attività destinatari nel caso di effettuazione di servizi di consegna al domicilio del cliente;

DA' ATTO CHE

La presente ordinanza:

sia immediatamente esecutiva;

La Polizia locale e la Forza pubblica sono tenute, per quanto di rispettiva competenza, all'esecuzione e alla vigilanza in ordine all'attuazione della presente ordinanza.

Le violazioni alla presente ordinanza comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, secondo le procedure di applicazione previste dalla legge 24/11/1981, n. 689. In caso di secondo accertamento si procederà, oltre alla irrogazione della sanzione pecuniaria di cui sopra, anche alla sospensione dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 17 *quater* del comma 1 del R.D. 18/06/1931 N. 773.

AVVISA

che, come previsto dall'art. 3 comma 4 legge n° 241/90 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento, può essere proposto ricorso al T.A.R. della Campania oppure in via alternativa, Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione, ex D.P.R. n.1199/1971.

DISPONE

che gli appartenenti al Corpo di Polizia locale e della forza pubblica competente siano tenuti a rispettare il presente provvedimento;

la presente disposizione, preventivamente comunicata al Prefetto, sia resa pubblica mediante comunicazione alla stampa, affissione all'Albo pretorio del Comune e diffusione attraverso gli organi di informazione oltrechè sul sito dell'Ente medesimo e che sia esecutiva immediatamente;

la revoca di ogni altra precedente disposizione in materia.



Il Comandante
Col. Michele ARVONIO

La presente viene pubblicata all' Albo Pretorio e trasmessa a:

Ufficio di Gabinetto e Digos, Questura di Avellino;

Prefettura di Avellino;

Comando provinciale dei Carabinieri;

Comando provinciale Guardia di finanza;

Comando del Corpo di Polizia Locale;

Segreteria Generale;

Ufficio Stampa.



CITTA' DI AVELLINO

Corpo di Polizia Municipale

Ordinanza n. 241 del 22/08/2016

Oggetto: Ordinanza generale di regolamentazione Temporanea della Circolazione e della Sosta in occasione degli eventi calcistici del Campionato Nazionale di calcio di serie B dell' U.S. Avellino 1912, per la stagione agonistica 2016/2017- Zona "Stadio Partenio-Lombardi".

IL COMANDANTE

PREMESSO che:

nell'ambito del Campionato Nazionale di Calcio di Serie B, presso lo Stadio "Partenio Lombardi" è previsto lo svolgimento degli incontri di calcio della squadra locale U.S.. Avellino 1912 per la stagione agonistica 2016/2017;

sono annualmente emanate alcune ordinanze finalizzate a realizzare barriere di prefiltraggio per l'accesso allo stadio stesso, nonché per altre finalità legate a questioni di sicurezza ed accessibilità;

CONSIDERATO che,

- La nuova normativa relativa allo svolgimento delle partite di calcio, dei vari campionati nazionali prevede l'adozione di accorgimenti tecnici per garantire la sicurezza e l'ordine pubblico in occasione di dette manifestazioni;
- Le partite di calcio dell' U.S. Avellino 1912 in programma per la stagione calcistica 2016/2017, si svolgeranno in giorni ed orari diversi, ma richiederanno gli stessi provvedimenti di divieto di circolazione e sosta sulle strade ed aree interessate;
- che rispetto all' orario effettivo di inizio della partite di calcio occorre predisporre i divieti di circolazione e di sosta con ampio anticipo sia per quanto indicati dal Sig. Questore di Avellino, sia per le eventuali esigenze di tempo per la rimozione dei veicoli in divieto di sosta da parte degli Organi preposti, di cui all'art.12 del C.d.S.;
- Per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, si rende necessario adottare gli opportuni provvedimenti per la disciplina del traffico veicolare e della sosta nelle vie circostanti lo Stadio "Partenio Lombardi" con riguardo appunto ai diversi orari d'inizi degli incontri di calcio, che in via ordinaria, per quanto riguarda il divieto di circolazione, entreranno in funzione due ore prima dell'inizio degli incontri di calcio e sino al completo deflusso degli spettatori dalla zona Stadio, salvo eccezioni che richiedano un arco temporale di chiusura maggior , e per quanto riguarda il divieto di sosta tre ore prima dell'inizio delle gare in programma;

VISTO il D.L.vo n. 285/92 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. n. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI gli artt. 54 e 107 del D.L.vo n. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

per quanto riportato in premessa, che è parte integrante del presente provvedimento:

Nelle giornate in cui si svolgeranno le partite di calcio del "Campionato di Serie B " o eventuali altre manifestazioni calcistiche, il divieto di circolazione e di sosta, con rimozione coatta:

- In via Annarumma, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Alcide De Gasperi e l'intersezione con C.da Amoretta, salvo diverse determinazioni indicate dal Dirigente Questura di Avellino, incaricato del Servizio Ordine Pubblico;
- In via Zoccolari, nel tratto compreso tra l'intersezione Zoccolari-Annarumma e l'intersezione Zocco lari-Genovese;
- In via Greco, intero tratto, tra l'intersezione Zoccolari-Greco e l'intersezione Greco-Feola;
- In via Nazzaro nel tratto compreso tra l' intersezione con . a Greco e l' intersezione con Via Carpentiero- Tino;
- In via Feola, intero tratto;

Sono esclusi dal divieto di circolazione nelle arterie indicate i veicoli in possesso dell' autorizzazione per accedere all'interno del passo carraio dello Stadio (passi rilasciati dall'U.S. Avellino 1912), i veicoli delle Forze di Polizia, i veicoli delle istituzioni di soccorso, le autovetture a servizio di soggetti diversamente abili nonché i mezzi della tifoseria ospite fino al Piazzale di Campo Genova dove è stato realizzato il parcheggio ospiti per la numerazione dei posti consentiti che accederanno da via Annarumma nel tratto compreso tra l'intersezione con via Alcide De Gasperi e l'intersezione con C.da Amoretta e compatibilmente con le condizioni di sicurezza, i veicoli dei residenti;

Alla ACS (Azienda Città Servizi) e al Servizio Manutenzione, ciascuna per quanto di propria competenza, l'apposizione della prescritta segnaletica stradale temporanea (secondo gli orari comunicati dalla locale Questura di Avellino) e di un congruo numero di transenne mobili per l'attuazione in sicurezza della presente Ordinanza, secondo la delimitazione del seguente tracciato:

1. via Annarumma - via De Gasperi;
2. via Annarumma - via Zoccolari;
3. via Zoccolari - via A.Genovese;
4. via Greco - via Nazzaro;
5. via Feola - via Annarumma;
6. C.da Scrofeta - via Annarumma.

Al servizio tecnico dell' U.S. Avellino 1912, di fornire collaborazione per l'esecuzione della presente Ordinanza, in particolare per quanto attiene la delimitazione del tracciato suindicato, con attrezzature proprie;

Al Comando di Polizia Municipale la predisposizione di idonei servizi per la disciplina della viabilità nelle zone interessate;

Ai Comandi delle Forze di Polizia presenti sul territorio si chiede di fornire collaborazione per l'esecuzione della presente Ordinanza;

La presente ordinanza s'intenderà operante in relazione all'effettivo svolgimento della manifestazione che ne ha determinato l'emissione ed alle indicazioni degli Agenti preposti al controllo, che potranno estendere o modificare le disposizioni di cui al presente atto in base a sopraggiunte necessità di ordine pubblico, di sicurezza e di variazione contingente degli orari e dei flussi di traffico.

Della presente ordinanza sia data pubblicità alle aziende di trasporto pubblico, all'U.S. Avellino 1912 e a tutte le istituzioni di soccorso presenti nell'ambito del territorio cittadino, con pubblicazione sul sito Web del Comune di Avellino;

Contro il presente provvedimento sono ammessi:

ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 37, 3° comma del D.Lgs. 20/04/92 n.285 "Nuovo Codice della Strada" con gli effetti e la procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. 16/12/92 n.495 "Regolamento di Esecuzione al Cd.S.";

ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro sessanta giorni o in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.



Il Comandante
Col. Michele ARVONIO